

R.G. n. 2/2022



IL TRIBUNALE DI SPOLETO
UFFICIO FALLIMENTARE
DECRETO EX ART. 12 BIS LEGGE 3/2012

Il Giudice, Dott.ssa Sara Trabalza,
nella procedura ex art. 7 comma 1 bis legge n. 3 del 2012 n. 2/2022 proposta da SALINI VIRGINIA,
nata a Foligno, il 26.08.1990 e residente a Foligno, Via Roma 36, rappresentata e difesa dall'Avv.
Giuseppe Galligari, osserva quanto segue.

1. La ricorrente depositava nella cancelleria dell'intestato Tribunale richiesta di nomina di professionista in luogo di OCC, rappresentando di versare in situazione di sovraindebitamento ed il Tribunale ha nominato l'Avv. Maria Donatella Aiello quale professionista in luogo di OCC.

Con ricorso iscritto a ruolo in data 18.01.2022, Salini Virginia depositava proposta di piano del consumatore, chiedendone l'omologa e deducendo la ricorrenza dei requisiti oggettivi e soggettivi di cui all'art. 6 e seg.ti della legge 3/2012.

La parte ricorrente ha depositato, ai sensi dell'art. 9 comma 2 della legge 3/2012, l'elenco dei creditori, con l'indicazione delle somme dovute, di tutti i beni del debitore e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni (non risultanti), corredati delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e dell'attestazione sulla fattibilità del piano.

È stata altresì allegata una relazione particolareggiata redatta dal professionista nominato in luogo dell'organismo di composizione della crisi, Avv. Maria Donatella Aiello, contenente: a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni; b) l'indicazione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte; c) il resoconto sulla solvibilità del consumatore negli ultimi cinque anni; d) l'indicazione della non sussistenza di atti del debitore impugnati dai creditori; e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal consumatore a corredo della proposta, nonché sulla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria.

Risultano comunicati ai creditori il deposito della proposta come previsto dall'art. 9 comma 1, nonché la data dell'udienza come previsto dall'art 12 comma 1 L. 3/2012.

L'O.c.c., a norma dell'art. 9, ha presentato la proposta all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del proponente.

All'udienza del 13.10.2022, fissata per la discussione sul piano, questo giudice ha riservato la decisione in relazione alla chiesta omologa.

Si sono costituiti i seguenti creditori: 2 Worlds s.r.l. e Guber Banca s.p.a., le quali non hanno formulato specifiche osservazioni al piano ai sensi dell'art. 12 della citata legge 3/2012.

Il procedimento giunge, pertanto, alla odierna decisione.



2. In punto di sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi di cui agli artt. 6 e seg. ti della legge 3/2012 si osserva quanto segue.

L'art. 6 c. 2, lett. b) l. 3/2012 riformato, per effetto della entrata in vigore del D.L. 137/2020, convertito in L.18/12/2020 n.176, ha ampliato la nozione di "consumatore", prevedendo che rientri nel novero del "*consumatore: la persona fisica che agisce per scopi estranei alla attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socio di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per debiti estranei a quelli sociali*".

Scomparso l'avverbio "esclusivamente", è consumatore, la persona fisica che agisce per scopi estranei alla attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta. Nella fattispecie, alcuna problematica è insorta in relazione alla qualifica della ricorrente quale consumatrice, avendo la stessa contratto le obbligazioni di pagamento rimaste inadempite per l'acquisto della casa di abitazione nella quale vive ed attualmente oggetto di esecuzione.

2.1. Ricorre, al contempo, la condizione di sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 6 comma 2, lett. a), ovvero la condizione di "*perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente*".

2.2. Deve riconoscersi, ancora e sulla scorta di quanto precede, anche il requisito della meritevolezza di cui all'art. 12 bis comma 3 legge 3/2012, dovendosi escludere che la ricorrente, quando ha contratto le obbligazioni rimaste inadempite, vi abbia provveduto senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che abbia colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.

Va altresì escluso che la situazione di sovra indebitamento possa essere considerata come volontariamente provocata dalla parte debitrice.

Al riguardo, l'art. 7 della L. 3/2012, come di recente modificato, prevede al secondo comma, alla lett. d) ter che, "*limitatamente al piano del consumatore, la proposta non è ammissibile quando il consumatore ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode*". Tale richiamo si collega con quanto disposto all'art. 12 bis, c. 3, a mente del quale il Giudice omologa il piano del consumatore soltanto quanto "*esclude che il consumatore ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che ha colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali*".

Più in particolare, si osserva come il ricorso del consumatore a detta procedura debba trovare la sua giustificazione, dal punto di vista dell'elemento oggettivo, nella sussistenza di esigenze particolarmente meritevoli di tutela giuridica; mentre, dal punto di vista dell'elemento soggettivo, il ricorso deve essere fondato sulla diligenza del debitore, al momento dell'assunzione delle obbligazioni, nel valutare la sussistenza della ragionevole prospettiva di poterle adempiere in quanto proporzionate alle proprie capacità economiche.



Si precisa, al riguardo, come la verifica che costituisce oggetto del presente decidere è costituita, unicamente, del presupposto della meritevolezza del debitore, la quale deve ritenersi sussistente nel caso di specie, non emergendo dagli atti, né la colpa grave, né la mala fede della ricorrente nel contrarre le obbligazioni di cui trattasi.

Ed, al riguardo, nella relazione del professionista nominato in luogo di OCC si legge che *“La Salini è una giovane donna che soltanto da poco ha reperito una regolare attività lavorativa, il proprio stato di disoccupata le ha impedito di adempiere con regolarità alle proprie obbligazioni in modo particolare al pagamento delle rate di mutuo erogato dalla Banca popolare di Spoleto e contratto in data 24 Settembre 2010. Oviamente il mancato e puntuale pagamento delle rate di mutuo hanno provocato una procedura esecutiva immobiliare dinanzi il Tribunale di Spoleto rubr. al n.27012016 con esperimento di vendita fissato per il giorno 8 Febbraio 2022 ore 14,30. La signora Salini si trova dunque in una perdurante situazione di squilibrio economico e patrimoniale tra le obbligazioni assunte ed il proprio patrimonio prontamente liquidabile tale da comportare una incapacità di soddisfare le obbligazioni alle regolari scadenze”.*

2.3. Non sono emerse iniziative o atti in frode ai creditori.

2.4. Il piano proposto prevede il pagamento integrale ed in prededuzione degli oneri della procedura (Avvocato Galligari, Avv. Aiello, professionista delegato alle vendite nella procedura esecutiva immobiliare) ed il 70% dei debiti verso l'erario e verso gli Istituti di credito; ciò, nel termine di 15 anni e mediante versamento della somma mensile di euro 550,00.

La medesima ricorrente, attualmente, ha reperito una occupazione stabile, lavorando come dipendente presso la società Panem et Vinum s.n.c., in Foligno e percependo uno stipendio mensile di euro 1.029,36.

L'esposizione debitoria della ricorrente è indicata nella integrazione del 31.01.2022 dell'OCC e risultava, a quella data, la seguente *“2 Worlds s.r.l. alla quale la Banca popolare di Spoleto ha ceduto il proprio credito vanta un credito di euro 70.753,97 oltre alle spese legali ammontanti ad euro 3.355,98; - Guber Banca s.p.a. alla quale la BCC di Spello e Bettona ha ceduto il proprio credito vanta un credito di euro 23.418,12 oltre interessi ammontanti ad euro 13.047,800. -L'agenzia delle entrate ha emesso cartelle esattoriali per un ammontare di euro 7.966,97 oltre all'avviso di accertamento notificato da parte del Comune di Spello al suddetto Organismo per omesso pagamento della Tassa sui rifiuti per l'ammontare di euro 263,00”.*

I crediti vantati dall'Erario e dagli Enti Pubblici sono stati aggiornati, nei relativi importi, dall'OCC con nota depositata in via telematica in data 14.09.2022, in formato che non consente di “copiare ed incollare” il relativo elenco, il quale deve intendersi, pertanto, quivi integralmente richiamato.

L'attivo è costituito dalle entrate derivanti dalla attività lavorativa svolta dalla ricorrente.

2.5. Il piano proposto è fattibile, come attestato dal professionista nominato ed è idoneo ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili nonché dei crediti di cui all'art. 7 c. 1 terzo periodo l. 3/2012.

Circa la convenienza del proposto piano rispetto alla alternativa liquidatoria, si legge nella nota del professionista nominato in luogo di OCC dell'11.01.2022 come *“Il piano proposto appare vantaggioso per i creditori che hanno modo di soddisfarsi in misura superiore rispetto a quello che è il prezzo base*



fissato per il prossimo esperimento di vendita (euro 67.000,00) e sempre che ci sia un aggiudicatario. Non solo ma in caso di asta deserta con il meccanismo dei ribassi, i creditori verrebbero soddisfatti ancora meno rispetto a quello che la debitrice Salini propone”.

Si rappresenta, altresì, come il valore dell'immobile posto in vendita, nell'ambito della procedura esecutiva n. 270/2016 pendente dinnanzi al Tribunale di Spoleto, è pari ad euro 128.000,00 come da perizia del nominato CTU.

Al contempo, si evidenzia sempre in relazione a tale profilo come, condividendosi diversi precedenti di merito in linea con lo spirito della normativa applicata, la proposta avanzata consenta alla ricorrente di salvare l'abitazione prima casa quale bene essenziale.

Senonché, secondo l'orientamento di merito che qui si condivide, è omologabile il piano del consumatore che preveda una cifra inferiore rispetto a quella che sarebbe spettata alla banca ove fosse proseguito il contratto di mutuo. Il sacrificio richiesto al creditore con l'omologazione del piano è certo, ma nello stesso tempo inferiore rispetto a quello che deriverebbe dalla vendita dell'immobile ipotecato. Tale sacrificio, inoltre, risulta conforme alla finalità della legge sul sovraindebitamento, finalità che consiste nel permettere ai debitori non fallibili di uscire dalla loro crisi, ricollegandoli nell'alveo dell'economia palese, senza il rischio di cadere nell'usura e cercando di mantenere la proprietà dei beni essenziali come la casa di abitazione.

Ed, al riguardo, in linea con tale orientamento, non può non osservarsi come la vendita a terzi del bene immobile adibito ad abitazione familiare comporterebbe la necessità per il debitore di procacciarsi un nuovo alloggio con il conseguente onere del pagamento di un canone di locazione. L'impegno economico conseguente a tale esborso, farebbe lievitare sensibilmente i costi di mantenimento della famiglia, impedendo di fatto l'erogazione mensile (così, condivisibilmente, altro precedente di merito, Tribunale di Livorno (RG NCP 2/2021 decreto del 08.06.2021)

Appare quindi evidente la convenienza per i creditori della proposta di piano rispetto all'alternativa liquidatoria.

In conclusione, pertanto, ritiene questo Giudice come – sulla scorta degli elementi acquisiti e da ultimo integrati dal professionista nominato – sussistano i presupposti per ritenere maggiormente conveniente, rispetto alla alternativa liquidatoria, la presente proposta di piano del consumatore.

4. In relazione al pregiudizio economico che i creditori riceverebbero dalla omologa del piano proposto, si osserva come sia indiscutibile che l'omologazione del piano determini un sacrificio del creditore; non va dimenticato, invero, che la finalità della legge in applicazione sia quella di consentire ai debitori non fallibili di potere uscire dalla loro crisi con un equilibrato sacrificio del creditori (e non certamente non alcun sacrificio per essi), ricollocandoli nell'alveo della economia palese, senza il rischio di cadere nella nell'usura cercando di mantenere la proprietà di beni essenziali.

Relativamente alla durata del piano (contestata *ab origine*, invero genericamente, da Guber s.p.a), la Suprema Corte ha chiarito come sia “...omologabile, in assenza di specifica disposizione di legge sul termine massimo per il compimento dei pagamenti, la proposta di piano del consumatore per la soluzione della crisi da sovraindebitamento che preveda una dilazione dei pagamenti di



significativa durata, anche superiore ai cinque o sette anni, non potendosi escludere che gli interessi dei creditori risultino meglio tutelati da un piano siffatto, in quanto la valutazione di convenienza è pur sempre riservata ai creditori, cui deve essere assicurata la possibilità di esprimersi sulla proposta, anche alla luce del principio di origine comunitaria della cd. "second chance" in favore degli imprenditori, ispiratore della procedura. (Nella specie, il Tribunale, essendo stato proposto dal debitore un piano con dilazione dei pagamenti fino a quasi dodici anni, aveva ritenuto lo stesso non omologabile solo perché di eccessiva durata)" - cfr. Cass. N. 27544 del 2019

E così, sempre in tema di composizione della crisi da sovraindebitamento, sia pure con riferimento agli accordi di ristrutturazione dei debiti come pure i piani del consumatore, la stessa Suprema Corte ha chiarito come gli stessi possano prevedere una dilazione del pagamento dei crediti prelatizi, oltre il termine annuale previsto dall'art. 8, comma 4, l. n. 3 del 2012, purché ai titolari di tali crediti sia attribuito il diritto di voto, tenuto conto che detta dilazione, anche se di lunga durata, non pone un problema di fattibilità giuridica, ma influisce soltanto sulla valutazione di convenienza per i creditori (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato il decreto del tribunale che, in sede di reclamo, aveva confermato il diniego di omologa di una proposta di accordo di ristrutturazione, ritenuto non fattibile a causa della dilazione in cinque anni del pagamento di un credito ipotecario). Cfr. Cass. N. 17391 del 2020.

Negli accordi di ristrutturazione dei debiti e nei piani del consumatore, è dunque possibile prevedere la dilazione del pagamento dei crediti prelatizi anche oltre il termine di un anno dall'omologazione previsto dall'art. 8, comma 4, della legge n. 3 del 2012, ed al di là delle fattispecie di continuità aziendale, purché si attribuisca ai titolari di tali crediti il diritto di voto a fronte della perdita economica conseguente al ritardo con cui vengono corrisposte le somme ad essi spettanti o, con riferimento ai piani del consumatore, purché sia data ad essi la possibilità di esprimersi in merito alla proposta del debitore (cfr. 6 Cass. sent. n. 17834 del 2019).

La stessa Suprema Corte ha altresì chiarito come la diversa conclusione non possa trovare ostacolo nel fatto che il piano del consumatore non preveda la possibilità del voto, atteso che l'asimmetria (rispetto all'accordo di composizione proponibile dal debitore ex art. 7 della medesima legge) può essere colmata, in via interpretativa, nell'ambito delle regole che attengono a quel piano; regole che, per come formulate, non escludono la possibile rilevanza di libere ed appropriate forme di manifestazione di volontà cui associare la tutela del creditore – cfr. Cass. N. 17834 del 2019.

Forme di volontà che il creditore dissenziente ha qui espressamente manifestato opponendosi alla omologa del piano, invero, ben oltre il dato letterale dell'art. 12 bis della legge 3/2012, che sembrerebbe limitare le contestazioni formulabili a quelle relative all'ammontare del credito riconosciuto.

Al contempo, la percentuale di pagamento dei crediti nella misura del 70% se rapportata all'alternativa liquidatoria (che non lascia trasparire alternative concrete per i creditori diversi dal precedente) anche accedendo ad orientamento più rigoroso, non pare essere certamente "irrisoria" e tale da compromettere il raggiungimento della causa concreta del piano proposto (liberazione del debitore dai debiti e soddisfazione in percentuale non irrisoria dei creditori).



6. Ricorrono, dunque, le condizioni previste dalla legge per l'omologazione del piano, con le prescrizioni di cui al dispositivo.

P.Q.M.

OMOLOGA il Piano del Consumatore così come predisposto da Salini Virginia con l'assistenza del professionista nominato in luogo di OCC Avv. Maria Donatella Aiello;

DISPONE che non possano essere iniziate e/o proseguite azioni cautelari o esecutive e che quelle eventualmente iniziate siano sospese;

DISPONE il divieto per Salini Virginia di sottoscrivere nuovi strumenti creditizi e finanziari di pagamento (carte di credito e/o di debito) e il divieto di accesso al mercato del credito in ogni sua forma per tutta la durata del piano;

DISPONE che il gestore della Crisi comunichi a mezzo PEC la omologazione del presente piano del consumatore alla Banca d'Italia affinché la relativa notizia possa essere inserita nella Centrale Rischi ed a tutti i creditori;

DISPONE la pubblicazione del presente provvedimento a cura del professionista nominato (ove possibile) sul sito internet del Tribunale ed in ogni caso sul portale dei Fallimenti del Tribunale di Spoleto gestito dalla società Zucchetti s.p.a.;

AFFIDA al professionista nominato in luogo dell'organismo di composizione della crisi il compito di controllare l'adempimento puntuale delle obbligazioni assunte e di riferire tempestivamente al Tribunale in merito ad ogni fatto che sia rilevante in relazione alla mancata esecuzione dello stesso ai sensi degli artt. 13 e 14 della legge 3/2012.

Si comunichi.

Spoleto, 28.10.2022

IL GIUDICE
Dott.ssa Sara Trabalza

